

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 844)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

e dal **Ministro per l'Ecologia**

(BIONDI)

(V. Stampato Camera n. 1767)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 luglio 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 16 luglio 1984*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
29 maggio 1984, n. 176, concernente misure urgenti in materia  
di tutela ambientale

---

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, concernente misure urgenti in materia di tutela ambientale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« Il Ministro per l'ecologia presiede il Comitato interministeriale, integrato con il Ministro per gli affari regionali, di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, ed il Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che hanno sede presso il suo ufficio ».

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

« Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quadro delle funzioni contemplate dall'articolo 2, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319, vigila sulla esecuzione degli adempimenti e sull'osservanza dei termini stabiliti dall'articolo 6, commi 10, 10-bis e 10-ter, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18 ».

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

« 1. Le regioni, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano al Comitato interministeriale i provvedimenti di proroga adottati ai sensi del comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio

1984, n. 18, indicando in particolare per ciascuno di essi:

a) lo stato attuale di progettazione o di esecuzione dell'impianto centralizzato di depurazione comunale o consortile;

b) i limiti di accettabilità per gli scarichi nella pubblica fognatura che alimenta l'impianto medesimo, approvati dalla regione, a cui gli insediamenti produttivi esistenti devono adeguare i propri scarichi;

c) le condizioni di qualità del corpo idrico ricettore e gli obiettivi di tutela fissati nell'ambito del piano regionale di risanamento.

2. Il Comitato, convocato dal presidente, entro i successivi trenta giorni, sulla base dei dati ricevuti, emana le direttive necessarie per promuovere l'accelerazione delle procedure e dei lavori con riferimento alla data di scadenza di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18 ».

*L'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

« Per le situazioni che richiedano urgenti interventi, individuate in relazione alla natura ed alla gravità delle condizioni di alterazione dei corpi ricettori, il Comitato:

a) riconosce la priorità della esecuzione o del completamento delle opere ai fini della concessione dei finanziamenti statali previsti dalle vigenti disposizioni, dandone comunicazione agli enti competenti per la loro erogazione;

b) valuta la congruità dei limiti di accettabilità delle norme e delle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono l'impianto centralizzato di depurazione;

c) definisce, d'intesa con la regione interessata, le iniziative da assumere nei casi di grave ritardo nella realizzazione delle opere ».

*L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

« I Comitati interministeriali di cui all'articolo 1 del presente decreto, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, possono disporre accertamenti ispettivi conferendone l'incarico ai componenti dei collegi o degli istituti di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e all'articolo 5, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ».

**DECRETO-LEGGE**

*Decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 30 maggio 1984.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Misure urgenti in materia di tutela ambientale**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni per accelerare gli adempimenti previsti per la tutela delle acque dall'inquinamento e per assicurare l'esatta osservanza dei termini a tal fine stabiliti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'ecologia;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quadro delle funzioni contemplate dall'articolo 2, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319, vigila sulla esecuzione degli adempimenti e sull'osservanza dei termini stabiliti dall'articolo 6, commi 10, 10-bis e 10-ter, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, nel testo di cui alla legge di conversione 27 febbraio 1984, n. 18.

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

ARTICOLO 1.

Il Ministro per l'ecologia presiede il Comitato interministeriale, integrato con il Ministro per gli affari regionali, di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, ed il Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che hanno sede presso il suo ufficio.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### ARTICOLO 2.

1. Ai fini di cui al precedente articolo 1, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni comunicano al Comitato interministeriale i provvedimenti di proroga adottati ai sensi del comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, nel testo di cui alla legge di conversione 27 febbraio 1984, n. 18, indicando per ciascuno di essi:

a) lo stato attuale di progettazione o di esecuzione dell'impianto centralizzato di depurazione comunale o consortile;

b) i limiti di accettabilità per gli scarichi nella pubblica fognatura che alimenta l'impianto medesimo, approvati dalla regione, a cui gli insediamenti produttivi esistenti devono adeguare i propri scarichi entro e non oltre il 30 giugno 1985;

c) le condizioni di qualità del corpo idrico ricettore e gli obiettivi di tutela fissati nell'ambito del piano regionale di risanamento.

2. Il Comitato, convocato dal presidente, entro i successivi trenta giorni, sulla base dei dati ricevuti, emana le direttive necessarie per promuovere l'accelerazione delle procedure e dei lavori con riferimento alla data di scadenza di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, nel testo di cui alla legge di conversione 27 febbraio 1984, n. 18.

#### ARTICOLO 3.

Per le situazioni che richiedano urgenti interventi, individuate in relazione alla natura ed alla gravità delle condizioni di alterazione dei corpi ricettori, il Comitato:

a) riconosce la priorità della esecuzione o del completamento delle opere ai fini della concessione dei finanziamenti statali previsti dalle vigenti disposizioni, dandone comunicazione agli enti competenti per la loro erogazione;

b) valuta la congruità dei limiti di accettabilità delle norme e delle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono l'impianto centralizzato di depurazione;

c) definisce, d'intesa con la regione interessata, le iniziative da assumere nei casi di grave ritardo nella realizzazione delle opere.



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

#### ARTICOLO 2.

Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quadro delle funzioni contemplate dall'articolo 2, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 319, vigila sulla esecuzione degli adempimenti e sull'osservanza dei termini stabiliti dall'articolo 6, commi 10, *10-bis* e *10-ter*, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18.

#### ARTICOLO 3.

1. Le regioni, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano al Comitato interministeriale i provvedimenti di proroga adottati ai sensi del comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, indicando in particolare per ciascuno di essi:

*a*) lo stato attuale di progettazione o di esecuzione dell'impianto centralizzato di depurazione comunale o consortile;

*b*) i limiti di accettabilità per gli scarichi nella pubblica fognatura che alimenta l'impianto medesimo, approvati dalla regione, a cui gli insediamenti produttivi esistenti devono adeguare i propri scarichi;

*c*) le condizioni di qualità del corpo idrico ricettore e gli obiettivi di tutela fissati nell'ambito del piano regionale di risanamento.

2. Il Comitato, convocato dal presidente, entro i successivi trenta giorni, sulla base dei dati ricevuti, emana le direttive necessarie per promuovere l'accelerazione delle procedure e dei lavori con riferimen-

(Segue: Testo del decreto-legge)

ARTICOLO 4.

Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti articoli, il Comitato interministeriale può disporre accertamenti ispettivi conferendone l'incarico ai componenti dei collegi o degli istituti di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319.

ARTICOLO 5.

Il Comitato interministeriale di cui al precedente articolo 1, integrato con il Ministro per gli affari regionali, ed il Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono presieduti dal Ministro per l'ecologia ed hanno sede presso il suo ufficio.

ARTICOLO 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1984.

PERTINI

CRAXI — BIONDI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

to alla data di scadenza di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18.

#### ARTICOLO 4.

Per le situazioni che richiedano urgenti interventi, individuate in relazione alla natura ed alla gravità delle condizioni di alterazione dei corpi ricettori, il Comitato:

a) riconosce la priorità della esecuzione o del completamento delle opere ai fini della concessione dei finanziamenti statali previsti dalle vigenti disposizioni, dandone comunicazione agli enti competenti per la loro erogazione;

b) valuta la congruità dei limiti di accettabilità delle norme e delle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono l'impianto centralizzato di depurazione;

c) definisce, d'intesa con la regione interessata, le iniziative da assumere nei casi di grave ritardo nella realizzazione delle opere.

#### ARTICOLO 5.

I Comitati interministeriali di cui all'articolo 1 del presente decreto, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, possono disporre accertamenti ispettivi conferendone l'incarico ai componenti dei collegi o degli istituti di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e all'articolo 5, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.